



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 48 DEL 28-07-2026

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E SOSTANZE INFIAMMABILI PER L'EVENTO "CENTRISSIMO".

IL SINDACO

Premesso che nella giornata del 01/08/2026 il territorio di Torre de' Passeri sarà interessato dall'evento denominato "Centrissimo";

Ritenuto che:

- Quanto alla tutela dell'igiene del territorio, la descritta situazione preannuncerebbe l'abbandono di rifiuti in aree pubbliche potenzialmente idonei ad attirare insetti e ratti, creano situazioni di pericolo per l'igiene pubblica;
- Si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione appunto di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

Vista la Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

Considerato che la predetta circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscano serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Valutata la necessità di vietare le dette attività dalle ore 16:00 del 1 agosto 2026 e sino alle ore 03:00 del 2 agosto 2026, al fine di prevenire la vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., artt. 7-54;

VISTA la Legge n. 689/1991;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art.9;

Visto il D.M 5 agosto 2008 emanato dal Ministero dell'Interno;

Vista le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;

Visto il piano di sicurezza e gestione delle emergenze, (Safety – Security) relativo alla manifestazione.

ORDINA

Per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza dalle ore 16:00 del 1 agosto 2026 e sino alle ore 03:00 del 2 agosto 2026:

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento;
2. E' assolutamente vietata la sosta di qualsiasi sostanza infiammabile così come è vietato in tutta l'area interessata dalla manifestazione l'utilizzo delle fiamme libere
3. È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato (art. 650 del Codice Penale), ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00 così come stabilito dall'Art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000). In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981 e ss.mm.ii.
- Qualora a seguito della violazione della presente ordinanza si rende necessario il ripristino dei luoghi nello statu quo ante ovvero la rimozione delle strutture abusivamente allocate, il ripristino e la rimozione avverranno a cura e spese dei trasgressori.
- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

La presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Prefetto di Pescara;
- Alla Questura di Pescara;
- Alla Guardia di Finanza di Popoli Terme;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Popoli Terme;
- Alla Polizia Stradale di Piano d'Orta di Bolognano;
- Alla Polizia Locale di Torre de' Passeri;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri di Torre de' Passeri;
- Alla ASD Real Torrese;
- A "Il Centro";
- A Abruzzo di Morris, da promulgare alle greggi;
- A tutti i titolari di pubblici esercizi e circoli privati autorizzati nel comune di Torre de' Passeri e soggetti coinvolti.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Mancini Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-07-2026 al 12-08-2026
Torre de' Passeri, Li 28-07-2026

Addetto Pubblicazione
F.to Taricani Filippo

Copia conforme all'originale.
Torre de' Passeri, Li 28-07-2026

IL RESPONSABILE
Mancini Giovanni